

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 febbraio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Fontan, Gambale, Iacobellis, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melograni, Micheli, Mitolo, Morgando, Olivieri, Rivera, Rizzi, Scoca, Sica, Turco, Valletto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Bordon, Danese, De Franciscis, Detomas, Dini, Fabris, Fassino, Fontan, Iacobellis, Maccanico, Matranga, Melograni, Mitolo, Olivieri, Rizzi, Turco, Valletto Bitelli.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 2 febbraio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SPINI ed altri: « Modifiche al codice penale militare di pace in materia di reati contro la persona » (6727);

CHIAPPORI: « Norme per il recupero e la valorizzazione della chiesa di S. Giovanni Battista di Cervo » (6728);

SABATTINI ed altri: « Interventi in favore del comune di Casalecchio di Reno » (6729);

PECORARO SCANIO: « Norme in materia di detenzione, commercializza-

zione e pubblicità ingannevole di mezzi di caccia illeciti per la prevenzione del "braccaggio tecnologico" » (6730).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (doc. LXXXVII, n. 7).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è trasmesso, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 1, del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e, per il parere, a tutte le Commissioni permanenti.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 2 febbraio 2000, a pagina 3, seconda colonna, ventitreesima riga, aggiungere dopo la parola: « (Ambiente) », le parole: « , che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 febbraio 2000 ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 4197 — DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA (APPROVATO DAL SENATO) (6483) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOATO; GIOVANARDI; ROSSETTO; CO-MINO ED ALTRI; VOLONTÈ ED ALTRI; PAISSAN; FOLLINI; PECORARO SCANIO; BERTINOTTI ED ALTRI; CALDERISI ED ALTRI (2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533)

(A.C. 6483 — sezione 1)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUN-
TIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

*(Disciplina della comunicazione
istituzionale e obblighi di informazione).*

Sopprimerlo.

* 8. 1. Garra.

Sopprimerlo.

* 8. 60. Follini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Divieto di propaganda istituzionale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda o di trasmettere messaggi pubblicitari, comunque in grado di influenzare il comportamento degli elettori. Tale divieto è relativo anche alle attività inerenti alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per le comunicazioni, da effettuarsi in forma impersonale, strettamente indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Divieto di propaganda istituzionale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle opera-

zioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Romani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Nei 60 giorni precedenti le votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

8. 6. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Divieto di propaganda istituzionale).

1. Nei 50 giorni precedenti le votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

8. 5. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle opera-

zioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza.

8. 17. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Dalla data di fino a: di voto con le seguenti: Nei sessanta giorni antecedenti la data delle elezioni.

8. 16. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Dalla data di fino a: di voto con le seguenti: Nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa.

8. 14. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali con le seguenti: Nei quarantacinque giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.

8. 7. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali con le seguenti: Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.

8. 8. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di con le seguenti: Dal momento della.

8. 18. Ascierio, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: alla chiusura con le seguenti: al termine.

8. 19. Berselli, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: chiusura con la seguente: conclusione.

8. 20. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è fatto divieto con le seguenti: è vietato.

8. 21. Bocchino, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è fatto divieto con le seguenti: è precluso.

8. 22. Bono, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: a tutte le amministrazioni pubbliche con le seguenti: ai membri del Governo e a tutte le amministrazioni ed ai loro rappresentanti.

8. 2. Garra.

Al comma 1, sostituire la parola: svolgere con la seguente: trattare.

8. 23. Butti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: svolgere con la seguente: fare.

8. 24. Buontempo, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: attività di aggiungere le seguenti: propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro funzione istituzionale nei sessanta giorni antecedenti l'inizio di ogni campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

8. 3. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, dopo la parola: comunicazione aggiungere le seguenti: e propaganda istituzionale.

8. 9. Prestigiacomò, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere dalle parole da: ad eccezione fino alla fine del comma.

8. 4. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: ad eccezione di con le seguenti: tranne che.

8. 25. Cardiello, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: l'efficace assolvimento delle proprie funzioni con le seguenti: la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza.

8. 14. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole: l'efficace con le seguenti: il valido.

8. 26. Carlesi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: l'efficace con le seguenti: l'adeguato.

8. 27. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: l'efficace con le seguenti: l'utile.

8. 28. Cola, Armaroli.

Al comma 1, dopo la parola: funzioni aggiungere la seguente: istituzionali.

8. 10. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 2.

8. 11. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private *con le seguenti:* La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

8. 12. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: pubbliche e private *con le seguenti:* sia pubbliche che private.

8. 29. Colosimo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: pubbliche e private *con le seguenti:* siano esse pubbliche che private.

8. 30. Amoruso, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: pubbliche e private *con le seguenti:* tanto pubbliche che private.

8. 31. Armani, Alboni, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: indicazione *con la seguente:* segnalazione.

8. 32. Colucci, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: indicazione *con la seguente:* istruzioni.

8. 33. Conti, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: indicazione *con la seguente:* prescrizione.

8. 34. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari *con le seguenti:* forniscono ai cittadini le informazioni necessarie sulle modalità di voto e sugli orari.

8. 35. Alemanno, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari *con le seguenti:* comunicano ai cittadini le modalità di voto e gli orari di.

8. 36. Franz, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari *con le seguenti:* forniscono i raggugli necessari ai cittadini sulle modalità di voto e sugli orari.

8. 37. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari *con le seguenti:* hanno il compito di informare i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari.

8. 38. Aloï, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: informano *con le seguenti:* devono informare.

8. 39. Fino, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: informano *con le seguenti:* sono tenuti a informare.

8. 40. Fiori, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: informano *con le seguenti:* hanno l'obbligo di informare.

8. 41. Foti, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: informano *con le seguenti:* rendono edotti.

8. 42. Fini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: informano *con le seguenti:* avvisano.

8. 43. Fei, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: informano con le seguenti: danno notizia ai.

8. 44. Delmastro delle Vedove, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: informano con la seguente: informa.

8. 13. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: di voto e con le seguenti: di voto nonché.

8. 45. Gasparri, Armaroli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento sulle campagne elettorali).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

8. 01. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

(A.C. 6483 - sezione 2)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

(Provvedimenti e sanzioni).

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle ema-

nate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente ufficio territoriale del Governo (UTG) o, sino alla sua istituzione, al competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente UTG o, sino alla sua istituzione, del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata

sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 6, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, l'amministrazione e gli interessati possono depositare e trasmettere memorie alla segreteria entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 9.

(Provvedimenti e sanzioni).

Sopprimerlo.

9. 1. Romani, Garra.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Procedimento per l'accertamento delle violazioni e sanzioni).

1. I candidati, le formazioni, i partiti ed i movimenti politici direttamente interessati possono denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni della presente legge. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax, alla rete del servizio pubblico radiotelevisivo,

all'emittente privata o all'editore, ed inoltre all'Autorità garante. L'Autorità garante istruisce la denuncia, previa eventuale acquisizione del materiale necessario, e, contestati i fatti anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite le loro controdeduzioni, provvede su di essa.

2. Il procedimento di cui al comma 1 è avviato anche d'ufficio.

3. In caso di violazioni della presente legge, nonché di gravi e reiterate violazioni dei criteri di offerta di cui all'articolo 4, l'Autorità garante irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti nazionali private, delle reti radiotelevisive del servizio pubblico e degli editori, consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni; nei confronti delle emittenti locali, da lire 1 milione a lire 10 milioni. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 4.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate all'entità del pregiudizio cagionato, alla gravità ed all'evidenza della violazione, alle dimensioni dell'impresa ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

5. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le medesime sanzioni di cui al comma 3 sono irrogate anche ai candidati e alle formazioni ed ai partiti politici qualora sia accertata la loro responsabilità nella violazione.

7. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della propaganda, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alle reti radiotelevisive pubbliche ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei candidati o delle formazioni o dei partiti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

8. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della pubblicità, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di pubblicità elettorale in favore dei candidati o

delle formazioni o dei partiti politici che ne siano rimasti illegittimamente esclusi.

9. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative ai principi della correttezza, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione elettorale, l'Autorità garante, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 5, comma 7, può ordinare agli editori, alle reti radiotelevisive pubbliche ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, l'Autorità garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 200 milioni, graduandola anche in relazione alla distanza temporale dall'apertura dei seggi. Qualora la violazione delle medesime disposizioni sia stata commessa durante le operazioni di voto si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 6, l'Autorità garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

11. Tutti i provvedimenti dell'Autorità garante adottati ai sensi del presente articolo possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale. La mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità garante costituisce violazione dell'articolo 650 del codice penale.

12. Le violazioni delle disposizioni della presente legge relative a singoli candidati sono comunicate al Collegio di garanzia

elettorale, che provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

13. Al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali, in presenza di gravi ed evidenti violazioni delle disposizioni della presente legge, l'Autorità garante, previa istruttoria sommaria da svolgere anche via telefax nel termine massimo di settantadue ore dalla denuncia, può adottare in via di urgenza i provvedimenti di cui ai commi 7, 8 e 9; sempre in via di urgenza, l'Autorità garante può altresì inibire la reiterazione della pubblicità o della propaganda vietata. L'Autorità garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai suoi provvedimenti.

14. Sui ricorsi contro i provvedimenti di urgenza il tribunale amministrativo regionale competente si pronuncia in via cautelare entro le quarantotto ore successive al deposito del ricorso.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Provvedimenti e sanzioni).

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Follini.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. Ciascun soggetto politico interessato anche a mezzo fax può denunciare le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge e dei regolamenti di attuazione entro dieci giorni alle seguenti autorità:

9. 3. Garra.

Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge e di quelle attuative della legge medesima eventualmente emanate dalla stessa Autorità o dalla Commissione.

9. 2. Viale, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: La violazione con le seguenti: *Qualsiasi violazione.*

9. 4. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla con le seguenti: *previste dalla.*

9. 5. Matteoli, Armaroli.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla con le seguenti: *stabilite dalla.*

9. 6. Martini, Armaroli.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: di quelle emanate con le seguenti: *delle determinazioni adottate.*

9. 7. Garra.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola: emanate con la seguente: *stabilite.*

9. 8. Martinat, Armaroli.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola: emanate con la seguente: *fissate.*

9. 9. Marino, Armaroli.

Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: dalla Commissione e dall'Autorità aggiungere le seguenti: , anche ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

9. 10. Garra.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: sono perseguite con le seguenti: vengono perseguite.

9. 11. Tatarella, Armaroli.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: sono perseguite con le seguenti: possono essere perseguite.

9. 12. Storace, Armaroli, Manzoni.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: sono perseguite con le seguenti: devono essere perseguite.

9. 13. Sospiri, Armaroli, Marengo.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: d'ufficio.

9. 14. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: secondo le con le seguenti: in base alle.

9. 15. Mantovano, Armaroli.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: Ciascun con la seguente: Ogni.

9. 16. Losurdo, Armaroli.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: può, comunque, denunciare con le seguenti: è tenuto, comunque, a denunciare.

9. 17. Simeone, Armaroli.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: può, comunque, denunciare con le seguenti: deve, comunque, denunciare.

9. 18. Riccio, Armaroli.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: può, comunque, denunciare con le seguenti: ha la facoltà, comunque, di denunciare.

9. 19. Savarese, Armaroli.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: può, comunque, denunciare con le seguenti: ha la possibilità, comunque, di denunciare.

9. 20. Rizzo, Armaroli.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: può con le seguenti: ha la facoltà di.

9. 21. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sopprimere la parola: , comunque.

9. 22. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: tali con la seguente: eventuali.

9. 23. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: tali violazioni aggiungere le seguenti: all'Autorità.

9. 24. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni dal

fatto con le seguenti: entro ventiquattro ore dal momento della presunta violazione.

9. 25. Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni dal fatto con le seguenti: entro quarantotto ore dal momento della presunta violazione.

9. 26. Rosso, Vito, Frattini.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni dal fatto con le seguenti: entro tre giorni dal momento della presunta violazione.

9. 27. Alessandro Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni dal fatto con le seguenti: entro quattro giorni dal momento della presunta violazione.

9. 28. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni dal fatto con le seguenti: entro cinque giorni dal momento della presunta violazione.

9. 29. Santori, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

9. 30. Lembo, Armaroli.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.

9. 31. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 1, alinea, sopprimere dal terzo periodo fino alla fine del comma.

9. 32. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: La denuncia è comunicata, anche con le seguenti: La comunicazione della denuncia è fatta, anche.

9. 33. Landi di Chiavenna, Armaroli.

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: La denuncia è comunicata con le seguenti: La denuncia deve essere presentata.

9. 34. Gramazio, Armaroli.

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: La denuncia è comunicata con le seguenti: La denuncia deve essere fatta.

9. 35. Gramazio, Armaroli.

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: La denuncia è con le seguenti: La denuncia deve essere.

9. 36. La Russa, Armaroli.

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: La denuncia è con le seguenti: La denuncia viene.

9. 37. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche a mezzo telefax.

9. 38. Saponara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: che, qualora non verifichi una manifesta infondatezza della denuncia, deve autorizzare il gruppo della Guardia di finanza al ritiro delle registrazioni interessate entro le successive dodici ore;

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il secondo periodo.

9. 39. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e alla Commissione.

9. 40. Scaiola, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere la parola: privata.

9. 41. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **9. 42.** Fontan.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **9. 43.** Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 450
DEL GOVERNO

All'emendamento 9. 450, sostituire la parola: ove con la parola: qualora.

0. 9. 450. 1. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 450, sostituire le parole: il predetto organo con le seguenti: l'organo in questione.

0. 9. 450. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 450, sostituire la parola: costituito con la parola: formato.

0. 9. 450. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 450, sostituire la parola: costituito con la parola: operativo.

0. 9. 450. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 450, sostituire la parola: costituito con la parola: operante.

0. 9. 450. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 450, sostituire la parola: costituito con la parola: organizzato.

0. 9. 450. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 450, sostituire la parola: costituito con la parola: funzionante.

0. 9. 450. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

9. 450. Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al competente CORECOM e, sino alla sua istituzione al competente CORE-RAT.

9. 44. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sino alla con le seguenti: sino al momento della.

9. 45. Gnaga, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9. 46. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: Il predetto con le seguenti: Lo stesso.

9. 47. Gissi, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: Il predetto con le seguenti: Il medesimo.

9. 48. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: provvede al con le seguenti: si occupa del.

9. 49. Gasparri, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: provvede al con le seguenti: deve provvedere al.

9. 50. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: provvede al con le seguenti: deve occuparsi del .

9. 51. Franz, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: provvede al con le seguenti: ha l'obbligo di provvedere al.

9. 52. Fragalà, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: provvede al con le seguenti: ha l'obbligo di occuparsi del.

9. 53. Foti, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla con le seguenti: di cui alla comunicazione dell'Autorità o alla.

9. 54. Fiori, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: due giorni.

9. 57. Fino, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: quarantotto.

9. 55. Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.

9. 56. Fei, Armaroli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.

9. 58. Fini, Armaroli.

Sopprimere il comma 2.

9. 59. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei casi di violazioni di particolare gravità, l'Autorità, sentiti i soggetti interessati, può avviare un procedimento finalizzato all'accertamento della violazione.

9. 60. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sopprimere le parole da: avvalendosi fino a: telefax.

9. 61. Stagno d'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sopprimere le parole: avvalendosi anche del competente UTG o, sino alla sua istituzione, del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di Finanza.

9. 62. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: avvalendosi con la seguente: valendosi.

9. 63. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: avvalendosi con la seguente: servendosi.

9. 64. Conti, Armaroli.

Al comma 2 sostituire le parole: UTG o, sino alla sua istituzione, del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza con le seguenti: CORECOM e, sino alla sua istituzione del competente CORERAT.

9. 66. Calderisi, Taradash.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 451
DEL GOVERNO

All'emendamento 9. 451, sostituire la parola: ove con la parola: qualora.

0. 9. 451. 1. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 451, sostituire le parole: il predetto organo con le seguenti: l'organo in questione.

0. 9. 451. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 451, sostituire la parola: costituito con la parola: formato.

0. 9. 451. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 451, sostituire la parola: costituito con la parola: operativo.

0. 9. 451. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 451, sostituire la parola: costituito con la parola: operante.

0. 9. 451. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 451, sostituire la parola: costituito con la parola: organizzato.

0. 9. 451. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 9. 451, sostituire la parola: costituito con la parola: funzionante.

0. 9. 451. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

Al comma 2, sostituire le parole: del competente UTG o, sino alla sua istituzione con le seguenti: del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonché.

9. 451. Governo

Al comma 2, sostituire la parola: UTG con le seguenti: Ufficio territoriale del Governo.

9. 65. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole: sino alla con le seguenti: fino al momento della.

9. 67. Rasi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: procedere ad un'istruttoria sommaria con le seguenti: può avviare un procedimento finalizzato all'accertamento della violazione.

9. 68. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: procede ad con la seguente: muove.

9. 69. Contento, Armaroli.